



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Geologico

Via Roma, 50 - 38100 Trento

Tel. 0461495200 - Fax 0461495201

e-mail: serv.geologico@provincia.tn.it

Ai Signori
DIRIGENTI GENERALI

DIRIGENTI DI SERVIZIO

RESPONSABILI PROGETTI SPECIALI

LORO SEDI

Trento, **08 agosto 2008**

Prot. **SG 3664/4b**

Oggetto: art. 145 bis della L.P. 4 marzo 2008, n. 1. Adempimenti relativi alla realizzazione di indagini geologiche.

A titolo informativo si comunica che in data 12 agosto 2008 sarà pubblicato sul B.U.R. la L.P. 24 luglio 2008 n. 10, la quale all'art. 113 modifica la L.P. n. 1/2008.

Tale articolo dispone che i compiti spettanti al Servizio Geologico Nazionale ai sensi della Legge 4 agosto 1984 n. 464, che disciplina la gestione delle informazioni sulla struttura geologica e geofisica del sottosuolo, sono ora, limitatamente al territorio provinciale, di competenza del Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento.

Pertanto *"chiunque intenda eseguire nel territorio della Provincia studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri"* ha l'obbligo di darne comunicazione al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento ai sensi del comma 1, art. 145 bis della L.P. 1/2008.

L'obbligo di comunicazione prevede i seguenti adempimenti:

- entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, comunicazione di inizio, con l'indicazione su apposite mappe della localizzazione degli studi e delle indagini programmati;
- entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, invio di una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

Tale obbligo si ritiene comunque assolto da parte dei privati cittadini qualora gli stessi abbiano dato comunicazione ad altra Struttura della Provincia o all'ente competente al rilascio di un titolo autorizzatorio o di un contributo. In tali casi è posto in capo a detti enti pubblici l'onere della trasmissione dei dati al Servizio Geologico provinciale (art. 145 bis, comma 3, L.P. 1/2008).

Il Servizio Geologico resta a disposizione per eventuali chiarimenti nelle persone del dott. Andrea Omenigrandi (telefono diretto 0461/495227, e mail: andrea.omenigrandi@provincia.tn.it), o della dott.ssa Rosanna Terragnolo (telefono diretto 0461/495242, e mail: rosanna.terragnolo@provincia.tn.it) .

Distinti saluti.

f.to IL DIRIGENTE
- dott. Saverio Cocco -

SC/pc